

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE ITALIANA SKIPPER – A.I.S."

## ART. 1 COSTITUZIONE, SEDE E DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA SKIPPER – A.I.S." con sede in Modica (RG) in via Modica Sorda, 153 (97015).

L'Associazione è apartitica, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3, i contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici e prevede l'elettività e la gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito nazionale ed è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto.

## ART. 2 DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

## ART. 3 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L' Associazione, si propone di:

- a) Adoperarsi istituzionalmente e territorialmente per l'inquadramento legislativo e la tutela del lavoro e della figura professionale dei soci;
- b) Raccogliere le istanze e le esigenze dei soci connesse alla loro professionalità e rappresentarle dinanzi alle Istituzioni nazionali e locali, anche al fine del reperimento di nuovi regolamenti e/o normative anche presso l'Autorità marittima;
- c) Promuovere la tutela della figura professionale dei soci e del libero esercizio dell'attività d'impresa e dell'ambiente marino;
- d) Ideare, progettare e sostenere iniziative, attività ed interventi che sono finalizzati a promuovere la figura professionale del socio, nonché del suo legame con l'ambiente marino e la tutela di quest'ultimo;
- e) Salvaguardare la figura professionale dei soci sia individuale che collettiva, nonché promuovere l'accrescimento delle occasioni di lavoro e l'aggiornamento della figura professionale;
- f) Promuovere la tutela, l'assistenza morale, sociale e legale dei soci;
- g) Costituire un punto di riferimento per i soci.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di:

1. interloquire con le istituzioni (MIT- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Assessorati Regionali, Capitanerie di Porto, Confindustria Nautica, Assonautica, Autorità Portuali, altre Associazioni di Categoria, Lega Navale Italiana, Circoli Nautici, Federazione Italiana Vela, etc...);
  2. *diffondere e promuovere la cultura nautica e dell'ambiente marino anche organizzando iniziative culturali, di approfondimento e di informazione;*
  3. organizzare e promuovere attività sociali;
  4. pubblicare materiali relativi alle iniziative di cui ai punti che precedono nonché produrre e diffondere ogni altro testo o documento audiovisivo attinente alle finalità dell'organizzazione stessa;
  5. aderire ad iniziative organizzate da altre realtà associative che perseguono i medesimi obiettivi o comunque con obiettivi affini;
  6. costituirsi parte civile nei processi penali con particolare riferimento ai reati commessi dai soci nell'esercizio della loro professione o contro la figura professionale dei soci ed ai reati ambientali che si verifichino durante la conduzione della nautica da diporto e comunque tutti quei reati che ledano la figura del conducente della nautica da diporto e che ledano l'ambiente marino;
- L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

## ART. 4 I SOCI

L' Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

I soci si dividono in:

- 1) soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;
- 2) soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione;
- 3) soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per l'attività svolta.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti, estratti conto bancari e registri dell'Associazione.

I soci hanno il dovere di mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

## **ART. 5 MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI**

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta motivata da parte degli interessati, previa presentazione dell'istanza da almeno un socio. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo e le eventuali reiezioni debbono essere motivate. Il Consiglio Direttivo relaziona sulle nuove ammissioni alla prima Assemblea dei Soci.

In base al D.Lgs n.196/03 e Reg. UE 2016/679 tutti i dati personali dei soci raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

L'iscrizione dei nuovi soci decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo e la quota associativa andrà versata entro i successivi 30 giorni in misura intera per l'intero anno solare ed esclusivamente tramite bonifico bancario, con deroga solo per i soci fondatori all'atto della costituzione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

## **ART. 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo sospende il socio per cui ravvisa una ipotesi di perdita della qualifica di socio. Il recesso ha effetto dalla data di ratifica operata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:

- 1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) per indegnità;
- 5) *per violazione dei doveri indicati nell'art. 4*

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 1 anno.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate (*vedi art. 24 comma 4 c.c.*).

## **ART. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio direttivo;
- 3) il Presidente dell'Associazione;

- 4) Il Vice-presidente;
- 5) Il Tesoriere;
- 6) Il Segretario;

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

## **ART. 9 ASSEMBLEA**

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.  
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di tre deleghe.

## **ART. 10 CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA**

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità (*vedi art. 20 c.c.*).

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- 2) elegge il Presidente
- 3) elegge i componenti del Consiglio direttivo;
- 4) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- 5) ratifica l'ammissione dei soci e delibera sull'esclusione dei soci;
- 6) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto a mezzo raccomandata a.r. o consegnata a mano ovvero a mezzo posta elettronica certificata o ordinaria (peo o pec comunicata dal socio alla richiesta di adesione) da recapitarsi ai soci almeno 15 giorni (ridotti a 7 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

I soci ritengono valide le riunioni con soci da remoto in teleconferenza purchè venga accertata l'identità del socio anche tramite firma apposta con modalità telematiche nonché assenso manifestato con la sottoscrizione con strumenti telematici ed anche a mezzo posta elettronica certificata (comunicata all'atto della domanda di iscrizione o successivamente ma in tempo utile per l'assemblea) che ratifica la delibera assembleare o con ogni altro mezzo idoneo.

## **ART. 11 VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA**

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati (*vedi art. 21 c.c.*).

## **ART. 12 VOTAZIONI**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti (*vedi art. 21*

c.c.). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto (vedi art. 21<sup>1</sup> c.c.).

### **ART. 13 VERBALIZZAZIONE**

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le delibere assembleari devono essere comunicate anche a mezzo email peo a tutti i soci entro 15 giorni dalla riunione assembleare.

### **ART. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da n. 5 a 9 membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi, oltre il Presidente. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell' impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea riunita in via straordinaria deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente e un Segretario-economo.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- 3) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- 4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- 5) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto mediante lettera raccomandata a.r., telegramma, posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata da recapitarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche in via telematica in teleconferenza con modalità da remoto.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti ed inviati contestualmente e per email ai componenti dello stesso Consiglio Direttivo.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riunioni consecutive del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

### **ART. 15 IL PRESIDENTE**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo. Il Presidente dura in carica 4 anni e può essere rieletto

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare. Il Presidente ha altresì il potere di vigilanza diretta sulle attività svolte dal Tesoriere e dal Segretario.

#### **ART. 16 IL VICE PRESIDENTE**

Il Vice presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

#### **ART. 17 IL TESORIERE**

Il Segretario-economo, c.d. Tesoriere, è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed è il referente economico – finanziario. In particolare il Tesoriere provvede:

1. provvede alla regolare tenuta dei libri contabili, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
2. è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare semestralmente al Presidente e/o al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale;
3. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo
4. coadiuva il Consiglio Direttivo nella redazione del bilancio consuntivo e preventivo.

#### **ART. 18 IL SEGRETARIO**

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:  
provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci e dei registri dell'Associazione ad esclusione dei libri contabili;  
provvedere alla redazione e alla conservazione del registro delle adunanze dell'Assemblea;  
provvedere al disbrigo della corrispondenza;  
Provvede all'archiviazione dei documenti inviati dal Tesoriere al Consiglio Direttivo;  
il Segretario è, inoltre, responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed ha l'obbligo di informare tutti i soci, attraverso idonee modalità (es. a mezzo email) sull'attività e sulle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 19 GRATUITA' DEGLI INCARICHI**

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate e sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

#### **ART. 20 I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI**

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- 1) il libro dei soci;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- 4) il libro giornale della contabilità sociale con allegato l'estratto conto bancario annuale.

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario-economo in ogni pagina.

## ART. 21 PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- 1) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- 2) dai contributi dei propri soci;
- 3) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi da parte dei privati;
- 4) *contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;*
- 5) *contributi di organismi nazionali e internazionali.*

Qualunque contributo che riceverà l'Associazione deve pervenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario sull'unico conto corrente intestato all'Associazione, che verrà pubblicato. In base alla rilevanza del contributo verrà data pubblicità da parte dell'Associazione sui suoi canali di comunicazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il patrimonio sociale può essere depositato presso l'Istituto di credito stabilito dall'Assemblea.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta con firme disgiunte da parte del Presidente o del Tesoriere. I poteri di firma per le operazioni di apertura, modifica e chiusura conto corrente sono attribuiti con firma disgiunta al Presidente e al Tesoriere.

## ART. 22 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea (vedi art. 20 c.c.), che dovrà essere convocata entro il 30 giugno di ogni anno.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione i 15 giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

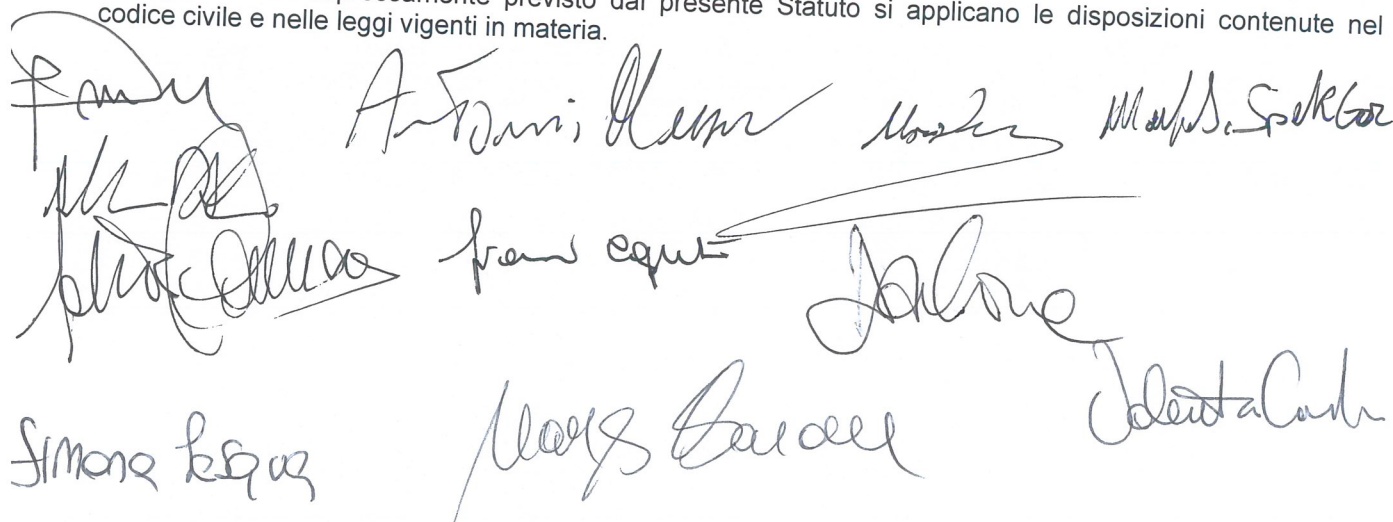
## ART. 23 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione (vedi art. 27 c.c.) è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe oppure altra Associazione avente scopi umanitari (vedi art. 31 c.c.).

## ART. 24 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

  
The block contains several handwritten signatures in black ink. From left to right, the signatures appear to be: a stylized signature, 'Antonio', 'Marco', 'Marta S. Spk', 'Francesca', 'Roberto', 'Simone', 'Marco', and 'Ida Carla'.